


La pillola BLU di Confcommercio VdA

Formazione in pillola
su igiene degli alimenti
e sicurezza sul lavoro



DPI – Dispositivi di protezione individuale

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.lgs 81/08 art. 74 comma 1

I DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, sono tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate ad essere indossate dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi derivanti dalle mansioni svolte durante la sua attività.

In base al grado di rischio dell'attività lavorativa svolta è necessario utilizzare specifici dispositivi indicati dalla legge.


Il mancato rispetto della normativa prevista sui DPI comporta sanzioni amministrative e penali.

Gli obblighi del Datore di Lavoro

- individuare i rischi dell'attività svolta e scegliere di conseguenza i DPI con le caratteristiche necessarie;
- stabilire le condizioni di utilizzo dei DPI in base ai rischi dettati dalla mansione svolta;
- garantire l'efficienza e la conformità dei DPI attraverso manutenzioni, riparazioni e sostituzioni;
- fornire istruzioni sull'utilizzo dei DPI e sulla riconsegna degli stessi al termine dell'attività;
- informare i lavoratori dei rischi dai quali ciascun DPI protegge;
- organizzare formazioni per il corretto utilizzo dei dispositivi.

La pillola BLU di Confcommercio VdA

Formazione in pillola
su igiene degli alimenti
e sicurezza sul lavoro



Gli obblighi dei lavoratori

- averne cura e utilizzarli in modo appropriato;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto eventuali difetti e/o inconvenienti;
- mantenerli sempre efficienti;
- non apportarvi modifiche;
- richiedere immediatamente la sostituzione in caso di usura, anomalia, perdita, ecc.